SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 26 maggio 1999, n. **32.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo: titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: budget economici per l'anno 2000.

99A4362

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1999.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il proprio decreto del 23 maggio 1995, con il quale sono stati nominati i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Vista la lettera con cui il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha comunicato che il dott. Francesco Garibaldo ha rassegnato le proprie dimissioni da rappresentante della categoria dei lavoratori dipendenti, settore industria;

Vista la nota della Confederazione generale italiana del lavoro, allegata alla predetta nota del presidente del Consiglio dell'economia e del lavoro, con la quale è stato designato il dott. Giovanni Cazzato in sostituzione del dott. Francesco Garibaldo;

Considerato che occorre provvedere alla modificazione del predetto Consiglio, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 7 della citata legge n. 936;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giovanni Cazzato è chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria lavoratori dipendenti, settore industria, in sostituzione del dott. Francesco Garibaldo.

Il suddetto componente dura in carica fino alla scadenza del quinquennio del predetto Consiglio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 198

99A4371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. De Oliveira Mascarenhas Mateus Joao Carlos, nato il 2 aprile 1964 a Tete (Mozambico), cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro» come risulta dal certificato rilasciato il 10 settembre 1998 dall'Ordine degli ingegneri di Lisbona, cui il richiedente e iscritto al n. 21696;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licenciado em Engenharia Civil» conseguito presso l'«Universidad Técnica - Instituto Superior Técnico» di Lisbona il 31 dicembre 1987;

Dato atto che il titolo di «Licenciado em Engenharia Civil» di cui il richiedente è in possesso è stato riconosciuto equipollente al titolo accademico belga di «Ingénieur Civil de constructions» in data 13 ottobre 1993, e che il Mateus è membro del «K VIV» (Società Reale Fiamminga degli Ingegneri) dal 26 febbraio 1993;

Dato atto che il Mateus è in possesso del diploma di «Maitre es sciences» in architettura conseguito nel settembre 1992 presso la «Katholieke Universiteit» di Loviano;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente a partire da ottobre 1997;

Considerato che l'istante è un professionista nel suo Paese, come risulta dagli atti su indicati, e che la sua formazione accademico-professionale è tale da non richiedere alcuna misura compensativa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 gennaio 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. De Oliveira Mascarenhas Mateus Joao Carlos, nato il 2 aprile 1964 a Tete (Mozambico) cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di «Engenheiro», di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A4372

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999.

Dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata all'agenzia Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77 e comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservati ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'atto di concessione rep. n. 1094 del 10 marzo 1986 rilasciato dall'UNIRE alla soc. Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche;

Visto il rapporto n. 8420/2003 del 13 ottobre 1998 redatto dalla Guardia di finanza, Comando Brigata volante di Alassio nel quale, a seguito delle operazioni di verifica svolte nel 1998, si contesta alla soc. Ottonello e Mosca di aver commesso, relativamente al periodo 1993-1998, illeciti amministrativi consistenti nella indicazione, nei documenti contabili come nelle dichiarazioni di reddito, quali elementi negativi di reddito, di costi indeducibili per un ammontare complessivo di L. 3.681.307.000, nonché illeciti penali consistenti in falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Considerato che l'attività di raccolta delle scommesse comporta lo svolgimento di funzioni di rilevante delicatezza sia sotto il profilo della riscossione dei tributi che sotto quello della tutela del pubblico affidamento;

Considerato che l'affidamento della concessione per la raccolta delle scommesse ha il proprio imprescindibile fondamento nel rispetto da parte del concessionario non soltanto degli obblighi derivanti dalla predetta normativa che specificamente disciplina l'attività in parola, ma anche e soprattutto di tutte le norme generali che riguardano le materie anzidette;

Visto il provvedimento prot. n. III/7/160608798 del 19 ottobre 1998 con il quale è stata cautelarmente disposta l'immediata sospensione, a carico della predetta società, dell'esercizio e della raccolta delle scommesse;

Visto il provvedimento di sospensione cautelare adottato, nei confronti della citata società, da parte del C.O.N.I., per quanto concerne la raccolta delle scommesse sportive, con foglio n. 314/MG del 21 ottobre 1998;

Ritenuto che gli elementi raccolti nelle citate operazioni di verifica prefigurano, a carico dei soggetti concessionari, comportamenti e responsabilità che si configurano come violazioni delle normative suddette e ditale gravità da far venir meno l'elemento fiduciario dal quale non può prescindere qualsiasi rapporto di natura convenzionale;

Vista la nota n. 03192 del 10 marzo 1999, nella quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato della Liguria, visti gli atti in suo possesso, osserva che l'attività illecita dell'agenzia ippica Ottonello e Mosca «è conoscibile nella sua struttura e nella sua dinamica in modo completo»;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *d),* del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in base al quale il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, dichiara la decadenza dalla concessione, tra le altre ipotesi, quando nello svolgimento dell'attività delegata sono commesse violazioni della normativa tributaria;

Visto il consenso manifestato in tal senso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 111062 del 27 aprile 1999;

Vista la nota n. 7/30244/98 del 22 febbraio 1999, con la quale è stato comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio di un procedimento volto alla revoca della concessione in atto;

Considerato che la comunicazione anzidetta è stata regolarmente notificata ai soggetti interessati, come risulta dal verbale di notifica redatto in data 28 marzo 1999 dal Commissariato di pubblica sicurezza di Alassio;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti necessari per l'adozione di un provvedimento volto a dichiarare decaduta la concessione rilasciata alla società Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche;

Decreta:

La società Ottonello e Mosca, con sede in Alassio, via S. Giovanni Bosco, 71, è dichiarata decaduta dalla concessione rilasciata dall'UNIRE con atto rep. n. 1094 del 10 marzo 1986, per la raccolta delle scommesse ippiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A4429

DECRETO 11 maggio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 25/99 del 6 maggio 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli avvenuto in data 13 aprile 1999 a causa di motivi tecnici;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 13 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 maggio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A4373

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 1197 del 30 marzo 1999 con la quale il dirigente dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Pescara ha richiesto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 19 aprile 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/646/24 del 9 aprile 1999;

Vista la nota n. 1411 del 23 aprile 1999 dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Pescara con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura dello sportello al pubblico il 19 aprile 1999;

Visto il decreto prot. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 19 APRILE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A4374

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 566 del 22 marzo 1999 con la quale il dirigente dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Chieti ha richiesto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 19 aprile 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/621/24 del 9 aprile 1999;

Vista la nota n. 922 del 10 maggio 1999 dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Chieti con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura dello sportello al pubblico il 19 aprile 1999;

Visto il decreto prot. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 19 APRILE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A4375

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 447 del 31 marzo 1999 con la quale il P.R.A. di Crotone ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 26 aprile 1999 per interventi relativi all'installazione Hardware/Software sui nuovi Server IBM NT.;

Decreta

il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Crotone nel giorno 26 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A4376

DECRETO 19 maggio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riserva al competente direttore regionale delle entrate l'adozione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dei dipendenti uffici finanziari e che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti predetti;

Vista la nota n. 11, del 12 aprile 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del registro atti pubblici di Napoli, a causa dello stato d'inagibilità nel quale versano i locali adibiti ad archivio dell'ufficio in esame, ha richiesto l'adozione del decreto di accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Napoli, fino al ripristino dell'agibilità dei locali in questione;

Considerato che una specifica verifica ispettiva — eseguita in data 4 maggio 1999 presso i locali adibiti ad archivio dell'ufficio del registro atti pubblici di Napoli — ha accertato la fondatezza di quanto rappresentato dalla direzione del suindicato ufficio ed ha indicato nel giorno 12 aprile 1999 la data d'inizio dello stato d'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Napoli dal 12 aprile 1999, fino al ripristino dell'agibilità dei locali adibiti ad archivio dell'ufficio medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 maggio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A4377

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Müller Barbara;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° aprile 1980, dalla sig.ra Müller Barbara, nata a Schwäbisch Gmünd (Germania) il 18 ottobre 1959 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A4380

DECRETO 24 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Volgens regeling opleiding verplegenden diploma A» conseguito nei Paesi Bassi dalla sig.ra Janssen Rosita Johanna Maria;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con il «Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sorpa citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 marzo 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Volgens regeling opleiding verplegenden diploma A» conseguito nei Paesi Bassi in data 31 agosto 1972, dalla sig.ra Janssen Rosita Johanna Maria nata a 's Gravenhage (Paesi Bassi) il 9 gennaio 1950 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia alle «Funzioni direttive nell'assistenza infermieristica» (regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330) ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A4381

DECRETO 25 maggio 1999.

Revoca del decreto ministeriale 14 aprile 1999 concernente sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eritrogen».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 805/S.44/97.M.20/D137 del 14 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999 con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Roche S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Boehringer Mannheim GMBH titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Boehringer Mannheim GMBH titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il D.D. n. 805/S.44/97.M.20/D137 del 14 aprile 1999 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Mannheim GMBH, rappresentata in Italia dalla ditta Roche S.p.a.

Specialità medicinale ERITROGEN:

confezione: 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295017;

confezione: 1 flac. liof. 2000 U.I. + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295043;

confezione: 1 flac. liof. 5000 U.I. + 1 fiala 1, A.I.C. n. 027295056;

confezione: 1 flac. liof. 10000 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 027295068;

confezione: «S» 10 flac. liof. 1000 U.I. + 10, A.I.C. n. 027295070;

confezione: «S» 10 flac. liof. 2000 U.I. + 10, A.I.C. n. 027295082;

confezione: «S» 5 flac. liof. 5000 U.I. + 5, A.I.C. n. 027295094;

confezione: «S» 5 flac. liof. 10000 U.I. + 5, A.I.C. n. 027295106.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 maggio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A4382

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 27 gennaio 1999, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Luboz Nathalie i titoli professionali conseguiti in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 14 aprile 1999, prot. n. 16221/5/SS, con cui la sovrintendenza scolastica della Valle d'Aosta ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo «Diplome professionel de professeur des ecoles», rilasciato a Versailles in data 2 settembre 1996 da «L'Academie de Versailles», conseguito in Francia dalla sig.ra Luboz Nathalie, nata a Versailles, il 5 novembre 1972, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 4 maggio 1999

Il direttore generale: MANIACI

99A4413

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 marzo 1999.

Contributo per la realizzazione di infrastrutture relative alla raccolta degli abiti usati nell'ambito del progetto interregionale L.S.U. denominato «Quelo - Questo Lavoro Occupa».

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

Visto il protocollo di intenti stipulato in data 27 ottobre 1997 tra il Ministero dell'ambiente, ANCI e Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sociale Gino Mattarelli (CGM) concernente un contributo pari a lire 1,5 miliardi, mediante il quale il Ministero dell'ambiente concorre alla infrastrutturazione della rete di raccolta differenziata rivolta agli abiti usati, accessori di abbigliamento, pellami e tessuti e di una filiera di ridistribuzione del materiale raccolto in grado di favorirne il reale riutilizzo in quanto bene o in quanto materiale riciclabile, nell'ambito del Progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato: «Quelo - Questo Lavoro Occupa»;

Vista la delibera CIPE 17 marzo 1998, n. 32, concernente assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione, ed in particolare il punto 2.3, che attribuisce al Ministero dell'ambiente l'importo di lire 40 miliardi per il finanziamento ai progetti di lavori socialmente utili nel settore dei rifiuti;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 42, concernente assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e indicazioni procedurali;

Visto il Progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato: «Quelo - Questo Lavoro Occupa», promosso dal Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sociale Gino Mattarelli (CGM), approvato con delibera n. 6537/06.02 nella seduta del 18 dicembre 1997 dalla sottocommissione della commissione centrale dell'impiego del Ministero del lavoro, giusta nota di comunicazione n. 146/05.02 del 13 gennaio 1998;

Visto l'allegato tecnico presentato dall'ANCI in data 13 novembre 1998, n. 460/TA/GM/mf, avente ad oggetto le specifiche tecniche del «Progetto Quelo», nel quale è prevista la realizzazione di un'isola di raccolta ogni 3.000/3.500 abitanti residenti;

Vista la nota dell'ANCI in data 27 ottobre 1998, n. 453/TA/GM/mf, con cui sono stati individuati i comuni, tra quelli partecipanti al menzionato «Progetto Quelo», tra i quali ripartire le quote del contributo del Ministero dell'ambiente, previsto dal citato protocollo d'intenti stipulato in data 27 ottobre 1997, con relativa indicazione del contributo da assegnare, calcolato in base al costo unitario di ciascun contenitore, pari a L. 1.250.000 al netto dell'I.V.A. che resta a carico dei comuni beneficiari, ed al numero di contenitori da collocare in ciascun comune, sulla base del numero di abitanti residenti;

Visto l'art. 3 del citato protocollo d'intenti, che prevede che l'attuazione operativa dei progetti ai quali è assegnato il contributo del Ministero dell'ambiente è assunta dal Consorzio CGM;

Visto l'art. 5 del ripetuto protocollo di intenti che prevede che il monitoraggio degli interventi sia assicurato dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e che sia costituito un apposito comitato di attuazione;

Vista la tabella 19, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 454 «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001»;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 30 dicembre 1998, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, tabella 19, U.P.B 4.2.1.1, capitolo 7709;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 30 luglio 1998, concernente l'assegnazione alle regioni di fondi destinati a lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità in materia ambientale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di lire 1.500 milioni, previsto nel protocollo di intenti stipulato in data 27 ottobre 1997 tra il Ministero dell'ambiente, l'ANCI e il Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sociale Gino Mattarelli (CGM), è attribuito ai comuni indicati nella tabella di cui all'allegato 1 al fine di concorrere alla infrastrutturazione della rete di raccolta differenziata rivolta agli abiti usati, accessori di abbigliamento, pellami e tessuti e di una filiera di ridistribuzione del materiale raccolto in grado di favorirne il reale riutilizzo in quanto bene o in quanto materiale riciclabile, nell'ambito del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato: «Quelo - Questo Lavoro Occupa», mediante la realizzazione di apposite «isole» di raccolta, come descritte nella nota tecnica al presente decreto, di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Sono considerate imputabili al contributo di cui all'art. 1 esclusivamente le spese relative all'acquisto ed all'installazione delle «isole» attrezzate, indicate nell'allegato 2.

Art. 3.

Il trasferimento del contributo di cui all'art. 1, in conformità a quanto previsto al punto 3.1 della deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, n. 42/98, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

a) entro cinque giorni dalla conclusione della procedura di individuazione del contraente ai fini dell'acquisto delle «isole» attrezzate, ciascun comune comunica al Ministero dell'ambiente ed al Consorzio CGM l'importo del costo definitivo, unitario e totale per numero di «isole», nonché il piano per la realizzazione della raccolta degli abiti usati, come previsto nel progetto «Quelo»;

b) Il Ministero dell'ambiente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera *a),* ridetermina conseguentemente la misura del contributo assegnato sulla base costo definitivo, assume il relativo impegno, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti e trasferisce a ciascun comune un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'amministrazione ed al costo definitivo indicato, in misura comunque non superiore al 20% dell'impegno definitivo assunto a favore di ciascun comune;

c) il saldo del residuo avverrà a fronte della comunicazione da parte di ciascun comune al Ministero dell'ambiente ed al Consorzio CGM dell'avvenuta installazione ed attivazione di tutte le «isole» attrezzate acquistate ad utilizzo del contributo e di una relazione che descriva la effettiva funzionalità della rete di raccolta comunale degli abiti usati, nonché della positiva valutazione espressa dal comitato di attuazione, ai sensi del successivo art. 6.

L'aggiudicazione della gara per l'acquisto delle «isole» attrezzate di cui alla precedente lettera *a)* deve intervenire entro novanta giorni dalla notifica del presente decreto a ciascun comune. Decorso tale termine, il contributo è revocato e, ove possibile, riassegnato ad altri comuni, prioritariamente della stessa regione.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sociale Gino Mattarelli (CGM), in qualità di soggetto responsabile per l'attuazione operativa del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato: «Quelo - Questo Lavoro Occupa», assicura che l'utilizzo del contributo di cui all'art. 1 da parte di ciascun comune avvenga in conformità a quanto previsto dal «Progetto Quelo» e consegua gli obiettivi ambientali ed occupazionali previsti nel progetto stesso.

Art. 5.

Le attività di monitoraggio sulla corretta e tempestiva realizzazione degli interventi per la predisposizione delle «isole» attrezzate di cui al presente decreto, sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti beneficiari dei contributi e sul conseguimento dei risultati previsti, sono svolte dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente. La commissione, a tal fine, opera in coordinamento con il Consorzio CGM, quale soggetto responsabile per l'attuazione operativa del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato: «Quelo - Questo Lavoro Occupa».

Art. 6.

Il comitato di attuazione, di cui all'art. 5 del protocollo di intenti del 27 ottobre 1997, ha sede presso il Ministero dell'ambiente, servizio ARS, ed è così costituito:

un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

un rappresentante designato dall'ANCI;

un rappresentante designato dal Consorzio CGM.

Il comitato opera a titolo gratuito e le spese connesse alle riunioni dello stesso restano a carico dei rispettivi soggetti di appartenenza.

Il comitato svolge funzioni di verifica, vigilanza e controllo sull'attuazione di quanto previsto dal protocollo di intenti del 27 ottobre 1999, esprimendo parere in particolare sulla regolarità della realizzazione degli interventi ammessi a contributo e sulla eventuale opportunità di revoca del contributo concesso, nonché sulla riallocazione delle eventuali risorse resesi eventualmente disponibili a seguito delle revoche, dei ribassi d'asta e delle economie. A tal fine, il Consorzio CGM e la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono al comitato di attuazione le proprie valutazioni sulla realizzazione degli interventi e su eventuali ulteriori elementi ritenuti rilevanti, concernenti l'attuazione del protocollo di intenti.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per le registrazioni di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

Il direttore: MASCAZZINI

ALLEGATO 1

Regione	Provincia	Comune	N. contenitori	Contributo
Sicilia	Catania	Catania	120	150.000.000
Sicilia	Ragusa	Ragusa	25	31.250.000
Sicilia	Ragusa	Vittoria	25	31.250.000
Sicilia	Siracusa	Siracusa	35	43.750.000
Sicilia	Palermo	Palermo	200	250.000.000
Sicilia	Agrigento	Agrigento	30	37.500.000
Sicilia	Agrigento	Favara	15	18.750.000
Sardegna	Cagliari	Cagliari	85	106.250.000
Sardegna	Sassari	Sassari	35	43.750.000
Sardegna	Nuoro	Nuoro	20	25.000.000
Puglia	Bari	Bari	120	150.000.000
Puglia	Bari	Valenzano	10	12.500.000
Puglia	Foggia	Foggia	60	75.000.000
Puglia	Foggia	San Severo	20	25.000.000
Puglia	Foggia	Barletta	20	25.000.000
Puglia	Brindisi	Brindisi	40	50.000.000
Puglia	Lecce	Lecce	45	56.250.000
Molise	Campobasso	Campobasso	15	25.000.000
Molise	Campobasso	Termoli	15	18.750.000
Molise	Isernia	Isernia	15	18.750.000
Campania	Napoli	Napoli	220	275.000.000
Campania	Caserta	Caserta	25	31.250.000
		Totale . . .	1.200	1.500.000.000

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE DELLA «OPERAZIONE ABITO QUI»

Modalità di implementazione.

L'implementazione territoriale della «Operazione abito qui», raccolta permanente di indumenti usati, scarpe ed accessori di abbigliamento prevede modalità operative standard, eventualmente da adattare localmente in considerazione delle specifiche logistiche contestuali.

Si prevede la realizzazione di una isola di raccolta ogni 3.000/3.500 abitanti residenti, ferme restando esigenze derivanti da specifiche urbanistiche, costituita da una struttura stazionaria di conferimento avente le caratteristiche tecniche sotto riportate.

L'ubicazione delle isole di raccolta dovrà tenere conto della facilità di accesso da parte della cittadinanza, la compatibilità con il sistema dei trasporti e della viabilità, seppur non venga richiesta l'ubicazione nei pressi del sedime stradale.

La modalità di svuotamento periodico richiede la possibilità di giungere nei pressi dell'isola di raccolta con i mezzi destinanti al trasporto, ma senza l'esigenza dell'affiancamento fisico dell'isola stessa: la procedura di svuotamento richiede infatti un intervento manuale con relativo reinsacco del materiale conferito al fine di non pregiudicarne la qualità e fattura residua.

Il trasporto del materiale raccolto dall'isola al centro di trattamento, ovvero al centro intermodale di trasferimento (stazione ferroviaria o centro di smistamento locale) avverrà tramite autocarri coperti di peso complessivo non superiore ai 35 q.li, anche al fine di rendere agevole la movimentazione in contesti urbani dalla viabilità difficoltosa.

Specifiche tecniche delle isole di raccolta.

Le infrastrutture operative rappresentate dalle isole di raccolta dovranno essere attrezzate di unità stazionarie di conferimento aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

dimensioni: mm 1.150 × 1.150 × h 2.090;

peso: kg 190 ca;

capacità utile: mc 1,5;

materiale: lamiera pre zincata FEP01G;

verniciatura: a forno con vernice a polvere poliestere per esterno con finitura a bucciato semilucido atossico. Cottura a forno minimo 20º a 180º, previo trattamento di fosfatazione amorfa, doppio risciacquo in acqua fredda e ultimo risciacquo in acqua demineralizzata. La verniciatura a forno deve essere effettuata prima dell'assemblaggio e su tutti i componenti, comprese le parti interne senza punti di sovrapposizione e giuntura non verniciati;

apertura: portellone anteriore chiuso tramite barra trasversale mobile, ma non asportabile e lucchetto o chiusura a chiave;

basamento: realizzato con lamiera rinforzata con profilati ad omega e munito di quattro piedini di cui almeno due regolabili;

sistema di introduzione abiti: vano di conferimento anteriore tramite alloggiamento mobile atto ad evitare intrusioni e recupero improprio del materiale da parte di terzi;

impermeabilità: l'unità stazionaria di conferimento dovrà avere caratteristiche tali da preservare il materiale depositato dalle avversità atmosferiche tramite appositi gocciolatoi e sistemi di canalizzazione dell'acqua piovana.

99A4271

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 maggio 1999.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Capalbio», presentata dalla Federazione provinciale Coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto, fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1999;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Capalbio» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Capalbio» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Capalbio», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni delle normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Capalbio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CAPALBIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva), bianco, rosato, Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva:

Sangiovese minimo 50%.

Per il complessivo rimanente possono concorrere uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» bianco e Vin Santo:

Trebbiano Toscano minimo 50%.

Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Vermentino:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Sangiovese:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Cabernet Sauvignon:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.

La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in località Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimità della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la SP 81 in prossimità del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso anti orario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimità del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimità della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono esclusi i vigneti di fondo valle, in argille plioceniche, in zone golenali o comunque in terreni umidi o che difettano di adeguata sistemazione idraulico-agraria. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità media dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Capalbio» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona (spalliera semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione può consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva T./Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Rosso	11,0	10,50% vol.
Rosso Riserva	11,0	11,50% vol.
Sangiovese	11,0	11,50% vol.
Cabernet Sauvignon	11,0	11,50% vol.
Rosato	11,0	11,00% vol.
Bianco	11,5	10,00% vol.
Vin Santo (prima dell'appassimento)	11,5	10,00% vol.
Vermentino	11,5	10,50% vol.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. l, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Capalbio» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Capalbio» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesinii le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» rosso, «Capalbio» rosso riserva, «Capalbio» Sangiovese, «Capalbio» Cabernet Sauvignon, «Capalbio» rosato, «Capalbio» bianco e «Capalbio» Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Capalbio»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Capalbio» rosso riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º di giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per le tipologie «Capalbio» Sangiovese, e «Capalbio» Cabernet Sauvignon l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per le tipologie «Capalbio» rosato, «Capalbio» bianco e «Capalbio» Vermentino l'immissione al consumo non può avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni;

per il vino a denominazione di origine controllata «Capalbio» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capalbio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Capalbio» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Capalbio» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto mimmo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» bianco:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vin Santo:

colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo secco: 16,00% vol. di cui massimo 2 da svolgere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo amabile: gradi 16,00% vol. di cui da 3 a 6 da svolgere;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 21,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992 e da successive modifiche od integrazioni.

Per le tipologie «Capalbio» riserva, e «Capalbio» Vin Santo, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad eccezione delle tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio» rosso riserva, per le quali sono consentite solo bottiglie di capacità nominale non superiori a 0,750 lt.

99A4379

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 maggio 1999.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana in Mendoza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 18 agosto 1998 con cui la Camera di commercio italiana in Mendoza ha chiesto il predetto riconoscimento;

Considerato che la citata Camera, costituita il 1° novembre 1988, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella conferenza di servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Associazione rappresentativa delle Camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge 518;

D'intesa con il Ministero degli affari esteri che con nota n. 6045 del 28 aprile 1999, tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dall'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires con nota n. 3124 del 15 settembre 1998, si è pronunciato favorevolmente sulla domanda di riconoscimento;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camere di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana in Mendoza è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

99A4378

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Sardegna. (Deliberazione n. 31/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammnistrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lett. *b),* della legge 23 dicembre 1996, n 662, e l'art. 10, comma 5, del 20 aprile 1994, n. 367;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorità nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Sardegna;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta regionale di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa con la regione Sardegna prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi di programma quadro:

energia;

scuola e formazione;

viabilità;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Sardegna;

Sentita nella sedula del 18 febbraio 1999 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Sardegna il cui testo è parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 119

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTO l'art. 2 comma 203 della legge 23.12.96 n.° 662;

VISTA la delibera CIPE del 21.3.1997;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, il 21.4.1997;

CONSIDERATO che la norma costituzionale di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, prevede che lo Stato disponga in concorso con la Regione un piano di sviluppo economico e sociale;

AFFERMATO l'impegno a mantenere aperto il confronto per giungere alla predisposizione di specifici strumenti d'attuazione del medesimo articolo 13 anche in relazione all'ipotesi che si pervenga ad un apposito provvedimento legislativo;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una stretta cooperazione tra Governo e Regione Sardegna, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli interventi di programmazione negoziata da realizzarsi nella regione
Sardegna;

CONSIDERATO che nel vigente quadro legislativo, ai sensi della citata legge 23.12.1996 n.° 662 e successive integrazioni, e della delibera del CIPE del 21.3.1997 è individuato nell'Intesa istituzionale di programma lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e Giunta regionale gli obiettivi da conseguire per quali è indispensabile l'azione coordinata dei predetti soggetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e la Giunta Regionale Sarda, gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma- costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo modalità e tempi specificati in ciascuno degli strumenti attuativi;

PRECISATO che tanto la garanzia costituzionale contenuta nel predetto articolo 13 dello Statuto regionale quanto la condizione di insularità contemplata dal trattato di Amsterdam, debbono costituire specifici requisiti all'attribuzione delle risorse, sia nel contesto dell'Intesa istituzionale di programma sia nella definizione del nuovo quadro comunitario di sostegno;

PRECISATO che la destinazione delle risorse deve essere determinata secondo modalità di partenariato che valorizzino, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di coordinamento statale, la funzione di programmazione della Regione circa le azioni e gli interventi da realizzare nel proprio territorio;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996 n.° 662, della legge 3 aprile 1997 n.° 94 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.° 112, è in corso un nuovo assetto nella dislocazione dei poteri e delle risorse della finanza pubblica ai diversi livelli istituzionali;

CONSIDERATA l'esigenza di affrontare, con lo strumento delle norme d'attuazione, il problema dell'applicazione in Sardegna delle norme suindicate, adeguandole alle specifiche esigenze regolate dallo Statuto d'autonomia speciale della regione;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato tecnico alla presente Intesa, sulla situazione economico-sociale della Regione, sui punti di forza del suo modello di sviluppo, sui punti critici sui quali intervenire, sulla connessione tra programmazione regionale e programmazione nazionale, sul grado d'attuazione degli interventi in essere, con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regione del 21 aprile 1997, sulle risorse pubbliche, private utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi dell'Intesa;

CONSIDERATO che nell'Intesa sono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e la Giunta della Regione Sardegna per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, s'impegnano a svolgere per accelerare le procedure di realizzazione del programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, tempi e modalità di attuazione;

- dei soggetti e degli organi responsabili delle procedure di attuazione e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitano l'attivazione e la realizzazione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nullaosta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori pubblici e privati;

- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione;

- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

VISTI il parere della Conferenza Stato-Regioni in data 18.2.1999 e la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 con cui è approvata la presente Intesa, e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, si stipula la presente

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Tra il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema
e il Presidente della Regione Sardegna Dott. Federico Palomba

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto dell'intesa

Costituiscono oggetto dell'intesa, di cui le premesse costituiscono parte integrante, gli obiettivi di sviluppo, in ambito regionale individuati nel successivo articolo tre e per i quali si rende necessaria l'azione negoziata delle parti.

Costituiscono altresì oggetto della presente intesa i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, criteri, tempi e modi per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro.

ARTICOLO 2
Durata, aggiornamento e integrazione dell'intesa

L'intesa istituzionale di programma, costituendo strumento ordinario del rapporto di programmazione economica tra l'Amministrazione centrale e la Regione Autonoma, impegna le parti contraenti al periodico aggiornamento e ad operare per l'inserimento al suo interno del complesso degli interventi di carattere economico che interesseranno il territorio della Regione (comunitari, nazionali, regionali e locali).

In ogni caso la presente intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi in essa previsti.

ARTICOLO 3
Settori di intervento dell'intesa

Le parti concordano nell'individuare i seguenti settori di intervento: energia, formazione, ricerca scientifica e tecnologica, promozione e sviluppo delle attività produttive, viabilità e trasporti interni, trasporti esterni e continuità territoriale, ambiente e sistema dei parchi, tutela del paesaggio, regime delle entrate fiscali, demanio e patrimonio, servitù militari.

Gli interventi di sviluppo sono accompagnati da un protocollo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, le cui caratteristiche sono descritte nel documento allegato del Ministero degli interni che costituisce parte integrante della presente Intesa.

ARTICOLO 4
Quadro finanziario dell'intesa

Le parti, sulla base della ricognizione compiuta dal comitato tecnico, concordano che, in relazione alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo tre, ed in particolare, in relazione agli accordi di programma quadro indicati nel successivo articolo sei, siano destinate a ciascun soggetto competente, gli stanziamenti indicati nella allegata Tabella A che costituisce parte integrante della presente Intesa.

Le parti concordano altresì che tali risorse saranno integrate con quelle necessarie all'esecuzione degli interventi previsti negli accordi di programma quadro stipulati successivamente alla stipula della presente Intesa.

ARTICOLO 5
Principio di leale collaborazione

Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Intesa istituzionale di programma, s'impegnano ad un'attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le amministrazioni centrali e regionali s'impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a rendere operativi gli interventi previsti nella presente intesa con l'obiettivo, per quanto di propria competenza, di pervenire alla massima, possibile semplificazione.

TITOLO II
MODALITÀ' DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA

ARTICOLO 6
Accordi di programma quadro

1.Le parti concordano che, per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo indicati nel precedente articolo tre, sia necessaria la stipula di Accordi di programma quadro di cui alle allegate tabelle.
Le parti, in relazione al diverso grado di elaborazione degli interventi da attuare in ciascuno dei settori suindicati, concordano sulla firma immediata dei seguenti accordi di programma quadro che sono allegati alla presente intesa:

APQ 1 : Energia

Le parti, preso atto che per le utenze civili di tutti i comuni italiani non metanizzati, ivi compresi quelli della Sardegna, sono in vigore provvidenze previste dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 488 – art. 8 comma 10 – volte, tendenzialmente, ad equiparare i costi energetici mentre per le imprese

produttive della Sardegna sono operanti le misure previste dalla Legge 31 marzo 1998, n. 73, convengono che sarà attuato il raccordo tra il periodo di vigenza delle predette norme e il momento della effettiva disponibilità nell'isola di gas metano e che il costo dei combustibili sostitutivi del metano sarà tendenzialmente comparato a quello del metano stesso.

APQ 2 e APQ 3 : Scuola e formazione

Nella considerazione che la scuola costituisce uno dei fattori fondamentali dello sviluppo economico e sociale dell'Isola, le parti convengono che è necessario operare per valorizzare, in particolare, la cultura sarda e dotare il sistema scolastico dei più avanzati sistemi didattici.
Pertanto, si stipulano due Accordi di programma quadro riguardanti un "Progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e lingua sarda"(APQ 2) ed un "Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa" (APQ 3) che costituiscono una prima attuazione del complesso di interventi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.
Per quanto riguarda, più in generale, i temi dell'organizzazione scolastica dell'Isola, si rinvia alle conclusioni della commissione paritetica di cui al successivo art. 7 punto f).

APQ 4 : Viabilità Statale

Nel definire gli interventi prioritari oggetto di questo APQ che non esauriscono il fabbisogno di adeguamento della rete regionale, si è considerato che il sistema delle infrastrutture stradali rappresenta uno degli elementi essenziali per determinare effetti di natura economico- territoriale ed urbanistica non solo nelle situazioni caratterizzate da processi di avanzato sviluppo , ma soprattutto per costituire economie esterne alle aree in cui sono innestate diversificate azioni per il take off.
Pertanto, si è operato verso il consolidamento dell'attuale dotazione infrastrutturale per esaltare e rendere più netta la funzione reticolare del sistema dei collegamenti e delle relazioni individuando le iniziative di più pronta realizzabilità in armonia con le azioni programmate per lo sviluppo regionale.

APQ 5a Trasporti ferroviari

Al fine di accelerare la realizzazione di interventi nel settore ferroviario e l'esercizio di tratte fondamentali della rete sarda, le parti concordano sulla necessità di stipulare un primo Accordo di programma quadro relativo ad interventi prioritari muniti di copertura finanziaria demandando alla Commisione Paritetica di cui all'art.7 il compito di programmare gli ulteriori interventi, che saranno oggetto di un successivo accordo di programma quadro (APQ 5b), necessari per dare la massima efficienza al servizio di trasporto ferroviario sardo, in linea con gli standars nazionali.

Le parti, nel dare atto che gli interventi previsti nei suddetti accordi di programma quadro non esauriscono il complesso delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo dei settori di comune interesse, concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, gli accordi potranno essere integrati con ulteriori iniziative.

2. Nei predetti Accordi saranno indicati:

a) le risorse complessive, la loro scansione temporale, le modalità di una loro utilizzazione con particolare riferimento alle previsioni alle procedure di cui all'art. 2, comma 203, lettera b) della legge 23.12.1996 n.° 662, come modificata dall'articolo 15, comma 4 del decreto legge 30.1.1998 n.° 6, convertito con modificazioni dalla legge 30.3.1998 n.° 61;

c) i soggetti responsabili della conclusione dell'intervento e quelli titolari di singole fasi di esso;

d) i tempi di completamento dell'intervento, con l'indicazione di scadenze intermedie che consentano specifiche attività di verifica con cadenze definite negli accordi e, in ogni caso, almeno semestrali;

e) le condizioni e le modalità di apertura delle procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi.

3. Le parti convengono che i termini fissati nell'Accordo di programma quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi siano assunti a riferimento per l'applicazione dei commi uno e due dell'articolo sedici della legge 7.8.1990 n.° 241, così come modificati dall'articolo diciassette, comma 24, della legge 15.5.1997 n.° 127, salvo diverse disposizioni di leggi speciali.

4. Le disposizioni della presente intesa, ed i conseguenti accordi di programma quadro, hanno effetto di sostituire, dal momento della loro stipula e per le materie in essi previste, accordi, intese patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra Amministrazioni centrali e Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 7
Commissioni paritetiche

Le parti convengono, al fine di definire i successivi Accordi di programma quadro relativi a:

APQ 5b : Trasporti ferroviari,
APQ 6 : Trasporti esterni e continuità territoriale,
APQ 7 : Regime delle entrate fiscali,
APQ 8 : Demanio e patrimonio,
APQ 9: Servitù militari,
APQ 10 : Sistema dei parchi,
APQ 11 : Rete scolastica,
APQ 12: Rete postale,

di costituire specifiche commissioni paritetiche con il compito di approfondire i temi e presentare, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, gli schemi di accordi di programma quadro in relazione ai seguenti obiettivi:

a) Trasporti ferroviari

Ottimizzare, nel rispetto degli impegni assunti con gli accordi del 8.8.85 ; 9.2.1996; 10.9.96; . 18.2.97 e del 10.12.1997, il trasporto ferroviario passeggeri e merci programmando interventi sulla rete infrastrutturale delle FS Spa ivi compresi: un piano per il completamento della soppressione/ automazione dei passaggi a livello, il servizio del trasporto merci e della relativa logistica, il risanamento delle aziende in Gestione Commissariale Governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde).
La commissione avrà anche il compito di programmare il completamento del sistema metropolitano leggero di Cagliari e di Sassari sulla base delle risorse che saranno rese disponibili secondo le procedure previste dalle norme di stanziamento dei relativi fondi.

Dovranno essere definiti, in particolare, i seguenti accordi quadro:

a.1)APQ per lo sviluppo e potenziamento, nel sistema logistico isolano, del trasporto merci su ferro.
Da sottoscrivere entro tre mesi dalla disponibilità dello studio di fattibilità previsto nell'APQ 5b da firmare contestualmente con la presente Intesa Istituzionale di Programma.

a.2) APQ per la definizione delle modalità e tempi per il completamento del piano di risanamento delle Aziende in gestione commissariale governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e per l'avvio del loro sviluppo, con particolare riferimento alle infrastrutture, le tecnologie, il materiale rotabile ferroviario e gommato, al fine di creare le condizioni del trasferimento di tali aziende alla Regione Sardegna.

b) Continuità territoriale.

Definire le modalità attraverso le quali garantire la rimozione delle diseconomie derivanti, in termini di tariffe di qualità dei servizi, dalla condizione di insularità; in particolare la commissione dovrà verificare le modalità giuridiche ed economiche per l'introduzione nelle relazioni di traffico marittime ed aeree, di obblighi di servizio nonché le modalità di individuazione dei soggetti gestori.

c) Entrate regionali, regime fiscale, zona franca

Predisporre le proposte normative necessarie ad adeguare il complesso delle disposizioni contenute nel titolo terzo dello statuto in materia di finanze, regime tributario e doganale della Sardegna in relazione ai seguenti obiettivi:

c.1) modifica dell'articolo 1 della Legge 13 Aprile 1983, n. 122, in relazione alle innovazioni introdotte in materia fiscale con i decreti delegati emanati a norma della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 al fine di ricostituire il livello delle entrate proprie della Regione sia attraverso la revisione delle quote di devoluzione alla Regione del gettito tributario previsto dalle lettere a), b), c), d), f), del predetto articolo sia attraverso la determinazione in quota fissa della devoluzione dell'IVA di cui alla lettera g) del medesimo articolo;

c.2) verifica delle condizioni per l'introduzione sul territorio regionale di misure volte a realizzare, compatibilmente con la normativa comunitaria adottata per altre Regioni Europee una zona franca fiscale finalizzata all'abbattimento dei costi della produzione e del lavoro;

c.3) verifica delle modalità di calcolo delle devoluzioni al fine di garantire che tra le quote di spettanza regionale siano comprese anche quelle afferenti a redditi prodotti nel territorio della Regione che sono versate ad uffici situati fuori dal territorio regionale.

d) Demanio.

Definire, in ordine ai beni demaniali e patrimoniali, le modalità con le quali garantire l'attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, che prevede che "la Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliari e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo".

e) Servitù militari

avviare il processo di riduzione del carico di servitù gravanti sull'isola e individuare le modalità per procedere, in particolare nei maggiori centri urbani, alla delocalizzazione, d'intesa con i comuni interessati, di impianti al fine di consentire una migliore fruizione del territorio.

f) Scuola e formazione

f.1) Riorganizzare e riqualificare la rete scolastica al fine di garantire il più capillare presidio del territorio compatibile con l'efficacia didattica e con l'uso razionale delle risorse con particolare riferimento all'esigenza di garantire il servizio scolastico nei centri minori, in sede di applicazione dell'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni;

f.2) definire un programma di interventi di edilizia.

g) Università

g.1) Definire le modalità del consolidamento e del potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma;

g.2) definire gli interventi per garantire il potenziamento delle università.

h) Sistema dei parchi

h.1) predisporre un accordo quadro per lo sviluppo sostenibile con riferimento al sistema dei parchi nazionali e delle riserve marine (approvati e in corso di istituzione) con le indicazioni delle relative risorse per il triennio 1999-2001. Specifica attenzione dovrà essere dedicata:

- ai problemi gestionali connessi all'attivazione del parco del Gennargentu,

- alla definizione del percorso per l'istituzione del Parco geominerario con assoluta priorità per la determinazione delle risorse finalizzate ad affrontare le emergenze ambientali;

h.2) verificare le modalità per meglio definire i poteri attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 58 del DPR 19 Giugno 1979, n. 348, in particolare verificando la possibilità, anche attraverso apposite norme di attuazione, di conferire alla Regione deleghe delle funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela, la sorveglianza dei parchi e delle riserve marine e terrestri di valenza nazionale riguardanti la Sardegna.

i) Difesa del suolo

i.1) definire il programma degli interventi per la difesa del suolo,

i.2) definire il programma degli interventi relativi alle opere fognario- depurative;

l) Rete postale

Dare mandato alle Poste Italiane S.p.A. di formulare un programma volto a garantire un capillare presidio territoriale che utilizzi, tra l'altro, tutte le opportunità offerte dalla trasformazione degli sportelli postali in senso multifunzionale, al fine di contrastare le conseguenze dell'isolamento delle intere comunità ed in ogni caso, subordinando alla formulazione del programma ogni decisione operativa.

m) Paesaggio e beni culturali

Definire una più puntuale disciplina dell'esercizio della delega e dell'ambito di azione comune dello Stato e della Regione prevedendo in particolare una riserva agli organi centrali del solo potere di annullamento dei provvedimenti di autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497 del 1939.

ARTICOLO 8
Politiche per lo sviluppo produttivo

La Regione Autonoma e il Governo assumono come obiettivi qualificanti dell'azione per lo sviluppo produttivo l'attuazione dei patti territoriali di Nuoro e di Oristano, dei contratti d'area di Sassari-Alghero-Porto Torres, di Ottana e del Sulcis, e dei contratti di programma in essere.

Il Governo e la Regione Autonoma ribadiscono il comune impegno all'ulteriore sviluppo degli interventi di programmazione negoziata in particolare verso quei territori non interessati da precedenti interventi ed anche in relazione alla possibilità di estendere le disposizioni ai settori dell'agricoltura e del turismo.

ARTICOLO 9
Comitato istituzionale di gestione

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito "il Comitato Istituzionale di gestione", composto di sei membri di cui tre in rappresentanza del Governo e tre in rappresentanza della Giunta Regionale della Sardegna.

2. Il Comitato Istituzionale di gestione è composto come segue:

Rappresentanti del Governo

Rappresentanti della Giunta regionale

3. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica o da un suo delegato.

4. Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente, per quanto concerne la delegazione del Governo, e su indicazione del Presidente della Giunta regionale, per quanto riguarda la delegazione regionale.
Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico d'attuazione di cui al successivo art.10.

5. Il Comitato Istituzionale si riunisce almeno due volte all'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 10.
La convocazione è predisposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

6. Il Comitato Istituzionale può essere integrato, in modo paritetico, da rappresentanti del Governo e della Regione in relazione a specifici argomenti e, in particolare è integrato dalla rappresentanza del Ministero della Pubblica istruzione per quanto concerne gli accordi relativi alla formazione, e dalla rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto concerne gli accordi relativi alla viabilità.

7. Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo formule e modalità che saranno stabilite dalla Conferenza stessa.

8. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da una pubblica amministrazione nell'ambito degli accordi di programma quadro, il Comitato Istituzionale di gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente, individuata nell'Accordo di programma quadro, provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

9. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Sardegna, a richiesta del Comitato istituzionale di gestione, dispongono la revoca immediata del finanziamento senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti della persona cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie.

10. Le economie e le risorse revocate sono riprogrammate con la procedura di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 10

Comitato paritetico d'attuazione

1.Il Comitato Istituzionale di gestione si avvale del supporto tecnico di un Comitato paritetico d'attuazione, composto di sei membri di cui tre designati dal Governo e tre designati dalla Giunta Regionale della Sardegna.

Designati dal Governo

Designati dalla Giunta regionale

2. Il Comitato paritetico, sulla base delle risultanze dei periodici monitoraggi effettuati in ordine allo stato d'attuazione dei singoli interventi sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E, predispone rapporti semestrali sullo stato d'attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi negli accordi di programma quadro, ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti assegnati e alla riprogrammazione degli interventi.

3. Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante del Governo che provvede alle convocazioni, anche a richiesta dei membri di parte regionale.

4. Alle sedute del Comitato paritetico d'attuazione possono essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti delle Amministrazioni centrali, degli Enti locali o d'altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nella programmazione, nel finanziamento, o nella realizzazione dell'intervento, nonché del procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo.

ARTICOLO 11
Verifica e aggiornamento dell'Intesa

1. La verifica complessiva degli obiettivi dell'intesa e dei suoi strumenti attuativi sarà effettuata con cadenza almeno annuale dal Comitato istituzionale di Gestione sulla base della relazione che sarà predisposta dal Comitato paritetico d'attuazione.

2. Sulla base delle risultanze della verifica annuale nonché delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato Istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa, di cui all'art. 4, e alla riprogrammazione delle relative risorse.

3. Sulla medesima base e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato Istituzionale di gestione può decidere la modifica o la definizione degli interventi di programmazione dell'Intesa e di riprogrammazione delle risorse.

4. Le decisioni di cui al comma 2 e 3 sono prese all'unanimità dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

D'ALEMA

Il Presidente della Regione Autonoma Sardegna

PALOMBA

TAB. A - QUADRO FINANZIARIO GENERALE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO.

(miliardi)

Fonti	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
A. Stato											
a) L. 208/98 (CIPE 9.7.98) - Completamenti	n.d	n.d	n.d.								166,061
- Studi di fattibilità (SDF)	n.d	n.d	n.d.								5,136
b) Ministero P.I.	27,000	25,250	31,250								83,500
c) Ministero Tesoro, Bilancio e P.E L. 266/97 (CIPE 6.5.98)	—	—	—								150,000
d) Ministero dei LL. PP- ANAS	n.d	n.d	n.d								n.d
e) Ministero dei Trasporti- FS	10,810	19,590	118,500	179,800	146,600	62,500	29,000				566,800
Totale A	**38,810**	**44,840**	**149,750**	**179,800**	**146,600**	**62,500**	**29,000**				**651,300**
B. Regione Sardegna											
a) CIPE 9.7.98 - Cofinanziamento SDF	n.d.	n.d.	n.d.								5,136
b) L.R. 26/97	11,500	5,000	5,000								21,500
c) L. 402/94 (CIPE 22.12.98)	—	—	—								100,000
Totale B	**11,500**	**5,000**	**5,000**								**126,636**
Totale generale A+B	**50,310**	**49,840**	**154,750**	**179,800**	**146,600**	**62,500**	**29,000**				**777,94**

APQ 1 : PROGETTO PER LA METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA

Fonti	Quadro finanziario (mld)					
	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
A.Stato-L.266/97 (CIPE 6.5.98)	—	—	—	—	—	150,0
B. Regione Sardegna L.402/94(CIPE 22.12.98)	—	—	—	—	—	100,0
Totale	—	—	—	—	—	250,0

APQ 2 :PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE NEI PROGRAMMI SCOLASTICI DELLA CULTURA E LINGUA SARDE

Fonti	Quadro finanziario (mld)			
	1999	2000	2001	Totale
A. Stato – Ministero P.I.	—	2,0	8,0	10,0
B. Regione - L.R. 26/97	5,0	5,0	5,0	15,0
Totale	5,0	7,0	13,0	25,0

APQ 3 : PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI APPRENDIMENTO SU RETE TECNO-EDUCATIVA

Fonti	Quadro finanziario (mld)			
	1999	2000	2001	Totale
A. Stato – Ministero P.I.	---	23,25	23,25	73,50
M.Tesoro, Bilancio e P.E	27,00*			
B. Regione - L.R. 26/97	6,50	---	---	6,50
Totale	**33,50**	**23,25**	**23,25**	**80,00**

*A valere sui fondi aree depresse ex L.208/98. Il finanziamento sarà attivato secondo le modalità che saranno dettate dal CIPE per l'assegnazione delle risorse destinate alle aree depresse dalla legge 23 Dicembre 1998, n. 448.

APQ 4 : VIABILITA' STATALE

Fonti	Quadro finanziario (mld)								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
A. Stato- Min. LL.PP -ANAS									
B. Regione Sardegna									
Totale									

APQ 5a : TRASPORTI FERROVIARI

Fonti	Quadro finanziario (mld)							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Totale
FS Spa	10,810	19,590	118,500	179,800	146,600	62,500	29,000	566,800

Tab. B – Accordi di programma quadro (APQ) previsti dall'Intesa.

Settore	Titolo	Data firma	Soggetto responsabile
ENERGIA	APQ 1 Progetto per la metanizzazione della Sardegna	Contestuale alla firma dell'Intesa	
PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE	APQ 2 Progetto di sperimentazione nei programmi scolastici della lingua e della cultura sarda	Contestuale alla firma dell'Intesa	
PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE	APQ 3 Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete telematica.	Contestuale alla firma dell'Intesa	
VIABILITA'	APQ 4 Programma di interventi prioritari sulla rete stradale statale	Contestuale alla firma dell'Intesa	
TRASPORTI FERROVIARI	APQ 5a Programma di interventi prioritari sulla rete ferroviaria	Contestuale alla firma dell'Intesa	

NOTA ALLEGATA

In relazione agli obiettivi dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con particolare riferimento sia alle politiche di sviluppo produttivo sostenute con le forme di programmazione negoziata, sia alla connessione con gli interventi da realizzare - in termini di sicurezza e, quindi, di rafforzamento dei sistemi sociali locali – con il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, si illustrano, sinteticamente, le misure in attuazione a seguito dell'approvazione, avvenuta il 3 marzo 1998, del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia".

Detta progettualità, cofinanziata con fondi comunitari e nazionali nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, si propone di innalzare gli *standard* di sicurezza di alcune aree ubicate nelle Regioni Obiettivo 1 attraverso un aggiornamento tecnologico del sistema di controllo del territorio. La Sardegna è interessata nelle aree territoriali relative ai comprensori di **Macomer, Tortolì-Arbatax e Ottana**, secondo tre filoni principali:

1. L'ottimizzazione delle telecomunicazioni per le Forze di Polizia.

In tema di telecomunicazioni, il completamento della rete infrastrutturale a tecnologia avanzata per telecomunicazioni in ponte-radio è stato concepito sia per la trasmissione di fonia che di dati, tendendo ad incrementare sensibilmente le capacità operative di controllo del territorio delle Forze di Polizia. Il contratto principale per la realizzazione della rete è già stato siglato e le opere sono in corso di realizzazione (il primo lotto è già stato collaudato), con una previsione di completamento entro il dicembre 2000.

Mentre per la "chiusura" dell'anello di telecomunicazioni con la Sardegna, verrà realizzato e messo in opera un raccordo in fibra ottica con tale regione. L'apposito Comitato Interpolizie ha già disponibile il progetto ed i relativi capitolati e si prevede la realizzazione del collegamento con l'isola entro 12 mesi dalla firma dello specifico contratto.

2. L'interconnessione tra le centrali operative delle Forze dell'Ordine

L'interconnessione delle centrali operative consentirà alle Forze dell'Ordine di gestire le proprie risorse nel rispetto, da un lato, delle scale gerarchiche e funzionali e, dall'altro, della "visione" in tempo reale del movimento di tutte le pattuglie, garantendo l'ottimale coordinata distribuzione del carico degli interventi. Le stesse sale operative, inoltre, saranno destinatarie dei segnali provenienti dalla sensoristica installata sul territorio e presso le realtà aziendali operanti nelle aree di intervento del P.O., attraverso apposite "interfaccia" di comunicazione digitalizzata, consentendo l'auspicata interazione tra la sicurezza aziendale e l'apparato di Pubblica Sicurezza.

I criteri comuni individuati per la realizzazione delle centrali operative sono:
- radio-localizzazione delle risorse sul territorio;
- visualizzazione globale delle stesse a condizioni di reciprocità interforze;
- gestione informatizzata degli eventi sul territorio;
- scambio informatizzato delle situazioni di impegno delle risorse sul territorio;
- "interfaccia" con centrali operative e centri situazione della sicurezza aziendale;
- elaborazione di quadri situazione ed analisi degli eventi, per l'adozione di aggiornate strategie di controllo ed intervento;
- adeguamento delle caratteristiche delle componenti strutturali ed informatiche delle "postazioni operatore" nell'ambiente di sala operativa.

3. L'adeguamento dei sistemi di gestione informatizzata degli Uffici di polizia

Per quanto concerne questo Progetto, verranno create ed integrate:
- una "rete di trasporto" di adeguata capacità ed estremamente capillare, in grado di connettere le realtà territoriali interessate; queste strutture permetteranno il trasporto fisico delle informazioni, sotto varie forme come telefonia, videoconferenza, dati, immagini, video, ecc., secondo protocolli *standard*; a tal fine, sono in via di realizzazione la rete multimediale e la rete infrastrutturale in ponte radio;
- una rete di accesso per consentire l'ingresso alla rete di trasporto e l'utilizzo dei diversi sistemi disponibili (trasmissione di voce, dati, video, ecc., accesso ad Internet ed altro); consentiranno il collegamento mediante la scelta del componente che soddisfa adeguatamente l'esigenza dell'utente;
- una rete locale in ogni edificio delle strutture coinvolte, al fine di raggiungere ogni singolo utente.

* * * * *

Ai tre assi di intervento enunciati viene, naturalmente, ad associarsi la formazione specialistica del personale delle Forze di Polizia, da adibire all'impiego delle nuove tecnologie, che trova copertura finanziaria nell'apposito Sottoprogramma P.A.S.S.

A ciò vanno aggiunti gli interventi ordinari, ad esclusivo finanziamento nazionale, a supporto dell'avanzato dispositivo di aggiornamento tecnologico nei comuni sardi illustrati. Al riguardo, in esito ad una serie di visite tecnico-operative condotte sul territorio, è stato elaborato un quadro delle esigenze degli uffici delle Forze di Polizia nei comuni sardi in argomento. Appare, infine, opportuno precisare che l'intero spettro degli interventi va a coniugarsi esattamente con i patti territoriali ed i contratti d'area - come nel caso di Ottana - esistenti od in corso di perfezionamento nelle aree di intervento.

99A4388

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 maggio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della Sarp S.p.a. (Provvedimento n. 1184).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1997 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Sarp S.p.a. e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Manzillo;

Vista la nota in data 28 aprile 1999 con la quale l'avv. Mario Manzillo ha presentato le dimissioni;

Ritenuto di dover accogliere le dimissioni del citato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Mario Manzillo dall'incarico di commissario liquidatore della Sarp S.p.a.

Art. 2.

Il rag. Francesco Corrado è nominato commissario liquidatore della SARP S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A4389

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale 31 ottobre 1994, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica inerenti gli articoli 16.2 e 30.1 e 2 dello statuto, accolte dal senato accademico rispettivamente con delibere n. 153 e 152 del 23 febbraio 1999 ed acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso rispettivamente con delibere n. 82 e n. 81 del 9 marzo 1999;

Vista la nota del 21 aprile 1999, assunta al prot. n. 16812 del 23 aprile 1999, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esperito il controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione alla modifica proposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 31 ottobre 1994, n. 1196, sono apportate le modifiche di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

1. L'art. 16.2 dello statuto di Ateneo è modificato come indicato al successivo comma.

2. Dopo la parola «gestione» sono aggiunte le parole «e controllo». Le parole «di gestione degli impianti sportivi universitari, nei consigli delle facoltà» sono sostituite con la dizione «per lo sport universitario».

Al termine del punto 2 è aggiunto il seguente capoverso: «Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due».

3. L'art. 16.2 pertanto recita: «Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario.

Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due».

Art. 3.

1. L'art. 30.1 e 2 dello statuto di Ateneo è modificato come indicato al successivo comma.

2. All'art. 30.1 dopo le parole «l'Università istituisce» sono aggiunte le parole «anche d'intesa con altri atenei».

Al termine della frase sono inoltre inserite le parole «o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni».

All'art. 30.2 dopo le parole «i docenti della scuola» sono aggiunte le parole «ed una rappresentanza degli specializzandi».

3. L'art. 30.1 e 2 pertanto recita:

30.1 L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.

30.2 Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola ed una rappresentanza degli specializzandi ed è diretta da un professore di ruolo.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 12 maggio 1999

Il rettore: PADUANO

99A4414

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE M.I.A.C.E.L. 27 maggio 1999, n. **9.**

Ordinamento dello stato civile - art. 235 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51. Adempimenti dei prefetti.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo della provincia di Trento

Al commissario di Governo della provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta - Servizi di prefettura

e, per conoscenza:

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni

Al Gabinetto del Ministro

Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale

Ai commissari del Governo

Com'è noto, l'art. 235 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51, ha apportato modifiche in materia di stato civile, trasferendo dal pretore al prefetto numerose funzioni attinenti la regolare tenuta dei registri dello stato civile e, quindi, anticipando quel trasferimento di competenze nella materia dal Dicastero di grazia e giustizia a quello dell'interno, che costituisce la novità saliente del nuovo ordinamento di stato civile in corso di approvazione.

L'entrata in vigore della suddetta disposizione è stata fissata, con successiva legge 16 giugno 1998, n. 188, al 2 giugno p.v.

Essendo ormai prossima la scadenza del suddetto termine, si ritiene necessario emanare alcune indicazioni per potere fronteggiare i primi adempimenti, allegando copia della necessaria modulistica connessa alle operazioni di verificazione dei registri dello stato civile, che si ricorda sono quelli di nascita, matrimonio, pubblicazioni, cittadinanza e morte.

L'art. 235 del decreto legislativo n. 51/1998 richiama una serie di articoli del vigente ordinamento di stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in relazione ai quali si attua lo spostamento di competenze dal pretore al prefetto ovvero ad un suo delegato.

Di seguito vengono indicati i principali adempimenti da svolgere.

1. Vidimazione dei registri: le lettere *a)* e *b)* dell'art. 235 del decreto legislativo n. 51/1998, richiamano l'art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, inerente l'operazione di *vidimazione dei registri di stato civile* che, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati in ciascun foglio dal pretore del mandamento — ora dal prefetto o da un suo delegato — il quale nella prima pagina di ciascuna parte dei registri indica di quanti fogli questo è composto.

Per permettere tale operazione, il sindaco di ogni comune invierà alla prefettura della propria provincia, non oltre il mese di ottobre, i registri occorrenti per l'anno successivo. Tali registri, saranno restituiti vidimati dal prefetto, non oltre il 15 dicembre.

È ovvio che tale operazione, per il corrente anno, sarà riferita ai registri che verranno utilizzati nell'anno 2000 e fino a quando rimarranno in uso i registri cartacei e non saranno sostituiti dal registro unico informatico previsto dal nuovo ordinamento dello stato civile.

La dizione da usare e da apporre sulla prima pagina di ciascuna parte è la seguente: IL PRESENTE REGISTRO, CONTENENTE FOGLI ...... PRIMA DI ESSERE POSTO IN USO È STATO VIDIMATO IN CIASCUN FOGLIO DAL SOTTOSCRITTO ....
.... (luogo) .... (data)

Il prefetto
ovvero il delegato del prefetto

....

2. Vidimazione registri suppletivi. La stessa operazione di vidimazione, come indicato dall'art. 21 dell'ordinamento dello stato civile ed in virtù del disposto della lettera *b)* dell'art. 235 del decreto legislativo n. 51/1998, riguarderà il *registro suppletivo* che potrà essere utilizzato dall'ufficiale dello stato civile nel caso in cui ritenesse che qualche registro non sia sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre. A tal fine il nuovo registro sarà trasmesso al prefetto in doppio esemplare, sul quale verrà apposta un'indicazione dello stesso contenuto della precedente e nella quale verrà evidenziato che si tratta di un registro suppletivo con la seguente formula:

IL PRESENTE REGISTRO, *SUPPLETIVO* DEL REGISTRO DI (nascita, matrimonio, pubblicazioni, morte o cittadinanza a seconda dei casi) PRIMA DI ESSERE POSTO IN USO È STATO VIDIMATO IN CIASCUN FOGLIO DAL SOTTOSCRITTO, ... (luogo) .... (data)

Il prefetto
ovvero il delegato del prefetto

3. Verificazione: La lettera *f)* dell'art. 235 richiama gli articoli 178, 179, 180 e 181 dell'ordinamento; riguardanti nel loro insieme, la *verificazione dei registri dello stato civile,* che avviene due volte l'anno nel mese di gennaio, riferita agli atti del secondo semestre dell'anno precedente, e nel mese di luglio, riferita agli atti del primo semestre dell'anno in corso.

L'operazione di verificazione è particolarmente delicata in quanto, ai sensi dell'art. 179 dell'ordinamento occorre accertare:

1) se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge e se questi sono regolari e conformi alla legge sul bollo e registro e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;

3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;

4) se sono state osservate tutte le altre norme di legge;

Eseguita la verificazione, il delegato del prefetto apporrà sotto l'ultimo atto di ciascun registro, ai sensi dell'art. 180 dell'ordinamento, la seguente attestazione:

VERIFICATO IN QUESTO GIORNO .... DEL MESE DI .... DELL'ANNO ....

Il prefetto
ovvero il delegato del prefetto

....

Ai sensi del successivo art. 181 dell'ordinamento, il prefetto o il suo delegato redigerà un verbale dell'eseguita verifica, usando lo schema allegato alla presente circolare, in cui sarà indicato il giorno in cui è avvenuta la verifica, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro, e le osservazioni effettuate.

Il verbale, redatto in tre esemplari, sarà chiuso con la firma del prefetto o del suo delegato e con quella dell'ufficiale di stato civile, ed uno degli esemplari verrà inviato alla procura della Repubblica.

Il primo adempimento cui sono chiamati i prefetti è proprio quello della verificazione da svolgersi nel prossimo mese di luglio.

A tal fine, le SSLL potranno delegare uno o più funzionari impiegando anche quelli che già svolgono attività ispettiva per l'anagrafe e l'elettorale. Nel sottolineare l'importanza della funzione da svolgere finalizzata a garantire la regolarità del servizio di stato civile, si rappresenta che potrà essere utilmente valutata l'opportunità di indire apposite riunioni con gli ufficiali di stato civile della provincia, mentre potrà essere interessata la pretura circondariale per ogni possibile collaborazione ai fini del trasferimento delle competenze.

Si resta in attesa di essere informati sull'organizzazione del servizio e sui primi risultati conseguiti, facendo presente che i chiarimenti necessari potranno essere richiesti al servizio enti locali della scrivente Direzione, competente per l'azione di coordinamento nella materia.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

COMUNE DI ***PREFETTURA DI***

Provincia di

PROCESSO VERBALE DI VERIFICAZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

I° SEMESTRE 1999

l'anno millenovecentonovantanove e questo di___________del mese di______________nell'Ufficio dello Sato Civile del Comune di___________
Il sottoscritto Prefetto di_______________ (ovvero il delegato del Prefetto) in conformità a quanto prescritto dagli artt. 179, 180, 181 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, alla presenza del Sig.__________________Ufficiale di Stato Civile delegato del Comune predetto, ha proceduto alla verificazione dei registri e documenti dello . Stato Civile, conservati nell'Ufficio di___________________di questo Comune, posto in___________________, compreso nella provincia di___________________e riferentesi al primo semestre dell'anno 1999.
Ha accertato che gli atti esistenti nei detti registri, ammontano in complesso a n._____.

Così ripartiti:

Denominazione dei Registri	ATTI RICEVUTI							
	Parte I	Parte I Serie A	Parte I Serie B	Parte II Serie A	Parte II Serie B	Parte II Serie B-bis	Parte II Serie C	Totale
1. Cittadinanza								
2. Nascita								
3. Pub. Matrimoni								
4. Matrimonio								
5. Morte								
6. Totale N. →→								*

* Sommare colonne da 1 a 7

Ha altresì constatato:

1. che tutti i relativi Registri sono tenuti con lodevole regolarità e precisione e sono conformi ai modelli ufficiali.
2. che sono stati sempre prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, che questi sono regolari ed in conformità alle leggi sul bollo e registro e sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
3. che tutti gli atti ricevuti sono stati inseriti in ambedue i registri originali, fatta eccezione per quello delle Pubblicazioni di Matrimonio, redatti in unico orginale;
4. che sono state osservate tutte le altre norme stabilite in materia dalla legge;
   Che non sono state rilevate irregolarità.

Dichiara inoltre che, terminata la verifica, il sottoscritto ha apposto sotto l'ultimo atto di ciascun Registro, l'annotazione prescritta dall'art. 180 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1239, n. 1238 e la propria firma.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in triplice originale, che, previa lettura e rettifica, viene sottoscritto come segue.

L'ufficiale Dello Stato Civile

Il Prefetto
ovvero
Il delegato del Prefetto

COMUNE DI *PREFETTURA DI*

Provincia di

PROCESSO VERBALE DI VERIFICAZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

2° SEMESTRE 1999

l'anno millenovecentonovantanove e questo di__________del mese di______________nell'Ufficio dello Sato Civile del Comune di____________
Il sottoscritto Prefetto di_______________ (ovvero il delegato del Prefetto) in conformità a quanto prescritto dagli artt. 179, 180, 181 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, alla presenza del Sig.___________________Ufficjale di Stato Civile delegato del Comune predetto, ha proceduto alla verificazione dei registri e documenti dello Stato Civile, conservati nell'Ufficio di___________________di questo Comune, posto in___________________, compreso nella provincia di___________________e riferentesi al secondo semestre dell'anno 1999.
Ha accertato che gli atti esistenti nei detti registri, con riferimento alla data della precedente verifica, ammontano a n._____ nella attuale verifica a n._____ per un totale di atti pari a n._____.

Così ripartiti:

Denominazione Dei Registri	Atti Ricevuti														
	Alla data della precedente verificazione							Dalla precedente verificazione in poi							
	Parte I	Parte I		Parte II				Parte I	Parte I		Parte II				Totale
		Serie A	Serie B	Serie A	Serie B	Serie B-Bis	Serie C		Serie A	Serie B	Serie A	Serie B	Serie B-Bis	Serie C	
1. Cittadinanza															
2. Nascita															
3. Pub. Matrimonio															
4. Matrimonio															
5. Morte															
6. Totale N. →→															*

*** Sommare totali colonne da 1 a 7 di ciascun riquadro (prima verifica + seconda verifica)**

Ha altresì constatato:

1. che tutti i relativi Registri sono tenuti con lodevole regolarità e precisione e sono conformi ai modelli ufficiali.
2. che sono stati sempre prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, che questi sono regolari ed in conformità alle leggi sul bollo e registro e sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
3. che tutti gli atti ricevuti sono stati inseriti in ambedue i registri originali, fatta eccezione per quello delle Pubblicazioni di Matrimonio, redatti in unico orginale;
4. che sono state osservate tutte le altre norme stabilite in materia dalla legge;
   Che non sono state rilevate irregolarità.

Dichiara inoltre che, terminata la verifica, il sottoscritto ha apposto la firma sotto l'ultimo atto di ciascun Registro, l'annotazione prescritta dall'art. 180 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1239, n. 1238 e la propria firma.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in triplice originale, che, previa lettura e rettifica, viene sottoscritto come segue.

L'ufficiale Dello Stato Civile

Il Prefetto
ovvero
Il delegato del Prefetto

99A4430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Missioni della Fede - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Castelgomberto.

Con decreto ministeriale del 18 maggio 1999, la fondazione «Missioni della Fede - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Castelgomberto (Vicenza), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto l'11 gennaio 1999,
rep. n. 5978/953.

99A4392

Modificazioni allo statuto della fondazione «Dott. Matteo Giuseppe Cangelosi» - ONLUS, in Castelbuono

Con decreto ministeriale del 18 maggio 1999, la fondazione «Dott. Matteo Giuseppe Cangelosi» - ONLUS, in Castelbuono (Palermo), è stata autorizzata ad apportare allo statuto le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione del 29 giugno 1998, rep. n. 39985/14926.

99A4393

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'associazione «Nucleo, assistenza, adozione e affido - ONLUS», in Nole Canavese.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, dell'associazione «Nucleo, assistenza, adozione e affido ONLUS» siglabile «N.A.A.A. - ONLUS», con sede in Nole Canavese (Torino), via Mazzini, 20, e ne è stato approvato il relativo statuto, allegato all'atto pubblico dell'8 maggio 1998, rep. n. 47470/14521, a rogito del notaio Natale De Lorenzo.

99A4395

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23704-XV.J(1830) del 30 aprile 1999, il manufatto esplosivo denominato «Boetta fumogena arancione galleggiante», che Albatross S.r.l intende produrre nella propria fabbrica in Roccarainola (Napoli) - località Fellino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23633-XV.J(1829) del 30 aprile 1999, il manufatto esplosivo denominato «Primer TZ (d.f.: accenditore a frizione Albatross)», che la Albatross S.r.l., con sede in Roccarainola (Napoli) - località Fellino intende importare dalla ditta Zbrojovka Vsetin Arms and Ammunition Kb Vsentin - Repubblica Ceca, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A4394

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale sottufficiali d'Italia

Con decreto ministeriale della difesa 10 maggio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale sottufficiali d'Italia.

99A4390

Modificazione allo statuto della fondazione «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri».

Con decreto ministeriale 10 maggio 1999 è stato modificato l'art. 3 dello statuto della fondazione «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri».

99A4391

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0434
Yen giapponese	126,35
Dracma greca	324,35
Corona danese	7,4313
Corona svedese	8,9675
Sterlina	0,65050
Corona norvegese	8,2355
Corona ceca	37,563
Lira cipriota	0,57803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,20
Zloty polacco	4,1575
Tallero sloveno	194,3397
Franco svizzero	1,5928
Dollaro canadese	1,5405
Dollaro australiano	1,6187
Dollaro neozelandese	1,9661
Rand sudafricano	6,4821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4465

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, relativo al laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., in Mede.

Con il decreto n. M-822 del 21 maggio 1999, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

99A4399

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione del collegio dei commissari liquidatori e prosecuzione nell'incarico di un unico commissario liquidatore alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di varie società.

Con decreto 24 maggio 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto, con decorrenza dalla medesima data, la cessazione delle funzioni del collegio dei commissari liquidatori, da commissari liquidatori ed ha preposto quale commissario liquidatore unico delle seguenti società, assoggettate tutte alla produra di liquidazione coatta amministrativa, l'avv. Pasquale del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937:

Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a., con sede in Milano;

Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a., con sede in Milano;

Iniziative finanziarie immobiliari Ini.F.im S.p.a., con sede in Milano;

Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a., con sede in Milano;

Punta Volpe Gardens S.p.A., con sede in Milano;

IFID - Istituto finanziario italiano per la distribuzione S.p.a., con sede in Milano;

General Business S.r.l., con sede in Milano;

Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a., con sede in Milano;

Costa Paradiso S.r.l., con sede in Milano;

San Paolo Immobiliare S.r.l., con sede in Milano;

Immobiliare Cermilano S.r.l, con sede in Milano;

La Torre S.r.l., con sede in Milano;

Acquacultura S. Teodoro S.r.l., con sede Milano;

Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., con sede in Milano;

Iniziative assicurative S.r.l., con sede in Milano;

Turimfin S.r.l., con sede in Milano;

Palaghiaccio Riccione S.r.l., con sede in Milano.

99A4396

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Adozione dello statuto del Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1998, è stato adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 8, legge n. 394/1991, lo statuto del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui alla deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco medesimo n. 38 del 7 marzo 1997, con le modifiche approvate all'unanimità nella conferenza dei servizi del 29 settembre 1998.

99A4398

Approvazione dello statuto dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, in Roma

Con decreto ministeriale 3 marzo 1999 è stato approvato lo statuto dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, con sede in Roma, via Garigliano n. 57, nel nuovo testo adottato dall'assemblea straordinaria dei soci, verbale notaio in Roma Ernestina Annunziata del 25 aprile 1998 (repertorio n. 106282 - Raccolta n. 14196).

99A4397

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione dello statuto della Fondazione Collegio San Carlo di Modena

Con decreto ministeriale 18 maggio 1999, è stato approvato lo statuto della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e successive modificazioni.

99A4415

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, con deliberazione n. 110 del 13 maggio 1999, ha nominato il dott. Alessandro Fusi, segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a far data dal 1º giugno 1999.

99A4400

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.